

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia



LE MACCHINE

Attrezzature di lavoro - TU 81/2008 –
normativa UE di prodotto

PAOLO CALVERI

AIAS

CON IL PATROCINIO DI



ARGOMENTI

- La normativa UE di prodotto
- Attrezzature di lavoro e TU 81/2008 nei sistemi di Gestione
- Modifica sostanziale delle macchine esistenti
- Ciphersicurezza e atti UE di riferimento

Normativa UE di prodotto

La legislazione di prodotto della UE è emanata nell'ambito dell'art. 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in base al quale **il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.**

La storia (sintesi ...)

I Trattati europei hanno una storia. Il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ha riformato, emendandoli, i Trattati allora esistenti: il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.

Con il **Trattato di Lisbona** si compie la **riforma dei Trattati avviata nel dicembre del 2001.**

L'Italia è il paese depositario dei trattati costitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica del 1957 e di tutti i trattati successivi che li hanno modificati e integrati, compresi i trattati di adesione. Per questo, gli articoli 6 e 7 del Trattato di Lisbona specificano che il testo, redatto in unico esemplare nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione, è "depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana" e che "gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana".

Normativa UE di prodotto

for

- + 01 General, financial and institutional matters [Q 1910](#)
- + 02 Customs Union and free movement of goods [Q 1353](#)
- + 03 Agriculture [Q 3967](#)
- + 04 Fisheries [Q 832](#)
- + 05 Freedom of movement for workers and social policy [Q 840](#)
- + 06 Right of establishment and freedom to provide services [Q 791](#)
- + 07 Transport policy [Q 1093](#)
- + 08 Competition policy [Q 2005](#)
- + 09 Taxation [Q 269](#)
- + 10 Economic and monetary policy and free movement of capital [Q 679](#)
- + 11 External relations [Q 6564](#)
- + 12 Energy [Q 551](#)
- + 13 Industrial policy and internal market [Q 2394](#)
- + 14 Regional policy and coordination of structural instruments [Q 451](#)
- + 15 Environment, consumers and health protection [Q 3685](#)
- + 16 Science, information, education and culture [Q 588](#)
- + 17 Law relating to undertakings [Q 127](#)
- 18 Common Foreign and Security Policy [Q 894](#)
- + 19 Area of freedom, security and justice [Q 1126](#)
- + 20 People's Europe [Q 110](#)

Le Basi dell'INTEGRAZIONE UE

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/section/185/le-basi-storiche-dell-integrazione-europea>



1.1.1. I Trattati istitutivi (**Base giuridica – obiettivi – principi, apr51**)

1.1.2. Sviluppi intervenuti sino all'Atto unico europeo (Percorso vs UE - **atto unico Europeo**, lug87)

1.1.3. I trattati di Maastricht e di Amsterdam (**Struttura UE**, pilastri, nov93 / **ruolo Parlamento UE**, mag99)

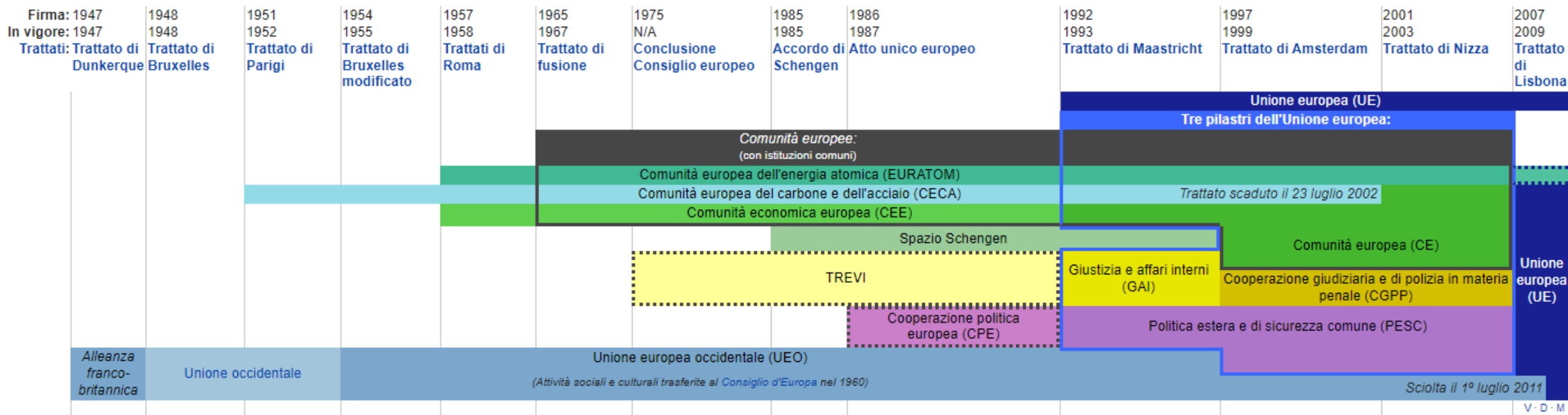
1.1.4. Il trattato di Nizza e la Convenzione sul futuro dell'Europa (**Affinamenti UE**, feb03)

1.1.5. Il trattato di Lisbona (**Istituzione della Comunità Europea**, nuovo assetto istituzionale, dic09)

Le Basi dell'INTEGRAZIONE UE

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/section/185/le-basi-storiche-dell-integrazione-europea>

Evoluzione dell'Unione europea *

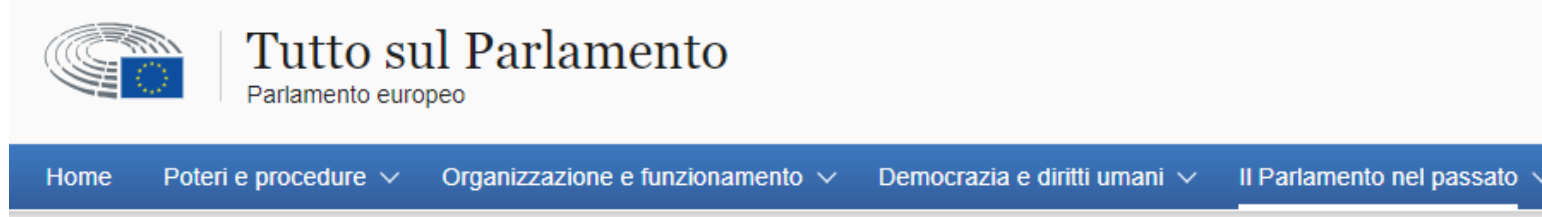


* Fonte: Wikipedia

Le Basi dell'INTEGRAZIONE UE

... particolarmente RILEVANTE il Trattato di Roma

[LINK](#)



Il Parlamento nel passato / Il PE e i Trattati / Trattato di Roma (CEE)

Treaty of Rome (EEC)

Trattato che istituisce la Comunità economica europea

Il 25 marzo 1957 vennero firmati due trattati: il trattato che istituì la Comunità economica europea (CEE) e il trattato che istituì la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa o Euratom). Per entrambe le nuove Comunità, le decisioni venivano prese dal Consiglio su proposta della Commissione. L'Assemblea parlamentare doveva essere consultata e dare il suo parere al Consiglio. L'Assemblea aumentò di dimensioni contando fino a 142 membri. L'Assemblea parlamentare europea tenne la sua prima sessione l'anno successivo, il 19 marzo 1958. Con i Trattati di Roma, venne fatta una disposizione specifica per l'elezione diretta dei membri (attuata poi nel 1979).

- **Firmato a:** Roma (Italia), il 25 marzo 1957
- **Data di entrata in vigore:** 1° gennaio 1958



Nel 1957 fu firmato il trattato di Roma, che istituiva la Comunità economica europea. Lo scopo iniziale di questo trattato, entrato in vigore nel 1958, era promuovere gli scambi commerciali e l'integrazione economica tra i paesi partecipanti.



Le Basi dell'INTEGRAZIONE UE

A differenza della maggior parte delle costituzioni dei paesi che la compongono, la costituzione dell'UE non è raccolta in un unico documento, ma scaturisce da un **insieme di norme e valori fondamentali** ai quali i responsabili debbono Imperativamente attenersi. Tali norme sono contenute principalmente nei **trattati istitutivi o negli atti giuridici** emanati dagli organi della Comunità o derivano in parte anche dalle consuetudini.

Struttura a 'Pilastri' della Comunità Europea

Comunità europea

CE

- Unione doganale e mercato interno
 - Politica agricola
 - Politica strutturale
 - Politica commerciale
- Disposizioni nuove o modificate relative a:
- la cittadinanza dell'Unione
 - l'educazione e la cultura
 - le reti transeuropee
 - la protezione del consumatore
 - la sanità
 - la ricerca e l'ambiente
 - la politica sociale
 - la politica d'asilo
 - le frontiere esterne
 - la politica dell'immigrazione

La politica estera e di sicurezza comune

Politica estera:

- cooperazione, posizioni e azioni comuni
- mantenimento della pace
- diritti dell'uomo
- democrazia
- aiuti ai paesi terzi

Politica

della sicurezza:

- con l'appoggio dell'UEO: questioni inerenti alla sicurezza dell'UE
- disarmo
- aspetti economici dell'armamento
- a lungo termine: quadro europeo della sicurezza

Cooperazione in materia di giustizia e di affari interni

- Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
- cooperazione di polizia
- lotta contro il razzismo e la xenofobia
- lotta contro la droga e il traffico di armi
- lotta contro il crimine organizzato
- lotta contro il terrorismo
- lotta contro i crimini perpetrati contro l'infanzia e la tratta di esseri umani

Le Basi dell'INTEGRAZIONE UE



Struttura a PILASTRI (architettura dell'Unione europea):

1. Il pilastro comunitario che corrisponde alle **tre comunità**: La Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e la vecchia Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) **(primo pilastro)**;
2. Il pilastro dedicato alla **politica estera e di sicurezza comune**, che è retta dal titolo V del trattato sull'Unione europea **(secondo pilastro)**;
3. Il pilastro dedicato alla **cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale** che è contemplata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea **(terzo pilastro)**.

NOTA: Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dal terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone).

PRINCIPIO GENERALE UE

È necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un **grado elevato di protezione di interessi pubblici** come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, assicurando che la **libera circolazione** dei prodotti non sia limitata in misura maggiore di quanto consentito ai sensi della normativa comunitaria di armonizzazione o altre norme comunitarie in materia. *



** Estratto del considerando (1) del REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti*

Riferimento alla nostra ...



Art. 41. (*)

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana¹.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali².

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

55

Art. 117. (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato¹ e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali².

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

Normativa UE di prodotto

CONFORMITÀ DI PRODOTTO?



Possiamo trovarci di fronte ad un **MAGMA NORMATIVO**

SEGUE ...

Normativa UE di prodotto

MAGMA NORMATIVO

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

1) FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

Costituzione italiana

Leggi nazionali

Leggi regionali

Regolamenti di esecuzione

Usi e consuetudini

Sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale

2) FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Direttive europee

Regolamenti europei

Decisioni

Sentenze della Corte di Giustizia Europea

3) Norme tecniche (UNI; ISO; EN) **ATTENZIONE QUESTE ULTIME NON SONO LEGGI! ***



* Estratto del considerando (4) del REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti: '... è estremamente difficile adottare norme comunitarie per ogni prodotto esistente o che può essere sviluppato; occorre un contesto legislativo su base ampia di natura orizzontale per disciplinare tali prodotti,...'

Marcatura CE – ruoli e atti UE

FABBRICANTE: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

IMPORTATORE: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

DISTRIBUTORE: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

.... Segue ...

... Da pagina precedente, Marcatura CE – ruoli e atti UE

ORGANISMO NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO: l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; link NANDO *: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA DEL MERCATO: un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

VIGILANZA DEL MERCATO: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

** New Approach Notified and Designated Organisations*

DIRETTIVE DI PRODOTTO

Principali direttive/regolamenti in vigore:

- 2000/14/CE Emissione acustica ambientale delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- 2006/42/CE Macchine
- 2009/48/CE Sicurezza dei giocattoli
- 2010/35/UE Attrezzature a pressione trasportabili
- 2013/29/UE Articoli pirotecnici
- 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- 2014/28/UE Esplosivi per uso civile
- 2014/29/UE Recipienti semplici a pressione
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica
- 2014/31/UE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- 2014/32/UE Direttiva sugli strumenti di misura
- 2014/33/UE Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori
- 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- 2014/53/UE Apparecchiature radio
- 2014/68/UE Attrezzature a pressione
- 2014/90/UE Apparecchiature Marine

DIRETTIVE DI PRODOTTO

Principali direttive/regolamenti in vigore:

- 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario
- 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili
- 92/42/CEE Caldaie ad acqua calda
- 93/42/CEE Dispositivi medici
- 98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici in vitro
- Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
- Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale
- Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
- Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE
- Regolamento (UE) 2019/945 sui sistemi aerei senza pilota e sugli operatori di paesi terzi di sistemi aerei senza pilota
- Regolamento (UE) 2020/204 (di attuazione della Direttiva 2019/520) - Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle pile e ai rifiuti di pile
- Regolamento (UE) 2024/482 - Sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica basato sui criteri comuni (EUCC)
- Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

Definizione di attrezzatura di lavoro (art. 69 TU 81/08 e s.m.i.): *qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.*

È una famiglia estremamente ampia di **beni che vanno dall'utensile da banco, alle macchine, fino agli impianti più complessi**, per i quali valgono gli obblighi del **Titolo III capo I del D.Lgs. 81/08**. Tale ampia definizione non va però intesa in termini omnicomprensivi in quanto gli obblighi citati non si applicano, ad esempio, ad ascensori e montacarichi, agli impianti di servizio, alle scale, ai DPI, agli impianti elettrici che sono soggetti a specifiche previsioni normativo-giuridiche.



Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

D.Lgs. 81/2008

Titolo I, "Principi comuni", Capo III, "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro", Sezione I, "Misure di tutela e obblighi" (ambito specifico degli obblighi del datore di lavoro); Titolo III delle Disposizioni Generali, Capo I, "Uso delle Attrezzature di Lavoro« artt. 70-71-72-73;



- **Allegato V** "Requisiti di Sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione"; *
- **Allegato VI**, "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro".

** In forza dell'art. 71 le attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione di direttive/regolamenti devono essere conformi agli atti stessi*

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro



In questo contesto normativo si "interallacciano" tra loro le **responsabilità degli operatori economici e degli utilizzatori.**

A "cascata" occorre quindi districarsi tra i concetti "normativo-giuridici" relativi al *processo di valutazione della conformità di una macchina, gli obblighi dei soggetti coinvolti (dal datore di lavoro fino ai dipendenti dell'azienda utilizzatrice della macchina stessa) e l'immissione in commercio, alle violazioni, alle contestazioni e alle relative sanzioni* da parte dell'Autorità preposta.

Le sanzioni possono essere di natura amministrativa e penale, fino ad arrivare alla possibilità di ritiro dal mercato della macchina o attrezzatura valutata come "non conforme" o addirittura alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al 25 septies del ex D.Lgs. 231/01.

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

Conformità delle attrezzature di lavoro

La conformità di un'attrezzatura di lavoro è data dalla sua rispondenza alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto e, più nello specifico, ai Requisiti essenziali di Sicurezza – RESS – riportati nella/e direttiva/e (regolamento/i) di riferimento.



In prima battuta è possibile constatare la conformità di un'attrezzatura di lavoro attraverso la dichiarazione di conformità e la marcatura CE, la quale deve essere posta in maniera visibile sul bene stesso.



Qualora un'attrezzatura non sia marcata CE, questa deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza, di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (vedi prossimo paragrafo).

Il classico caso è, ad esempio, quello di una macchina costruita o immessa sul mercato prima del 1996.

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori (art. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



- i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i fabbricanti e fornitori producano, vendano, nolegghino e concedano in uso solo attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli installatori, per la parte di loro competenza, si attengano alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (artt. 15/18 del D.Lgs. 81/08) - **sintesi:**

- 
- acquistare un'attrezzatura di lavoro conforme ed adatta agli scopi dell'organizzazione;
 - effettuare la valutazione dei rischi (compito esclusivo del DL);
 - in base agli esiti della valutazione e alle indicazioni del fabbricante, definire la modalità di utilizzo dell'attrezzatura e, ove necessario, redigere opportune istruzioni;
 - formare i lavoratori sui contenuti di tali istruzioni (in aggiunta alla formazione di base);
 - Prevedere le appropriate modalità di effettuazione e registrazione * della manutenzione ordinaria, secondo le indicazioni dei fabbricanti (con eventuali integrazioni).

** Vedi TU 81/08 e s.m.i., art. 71, commi 8 + 9*

Inquadramento giuridico e tecnico delle attrezzature di lavoro

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 15/18 del D.Lgs. 81/08) - sintesi:

- manutenere correttamente le attrezzature come da istruzioni del fabbricante;
- vigilare sul corretto utilizzo e sulla regolare manutenzione delle attrezzature.

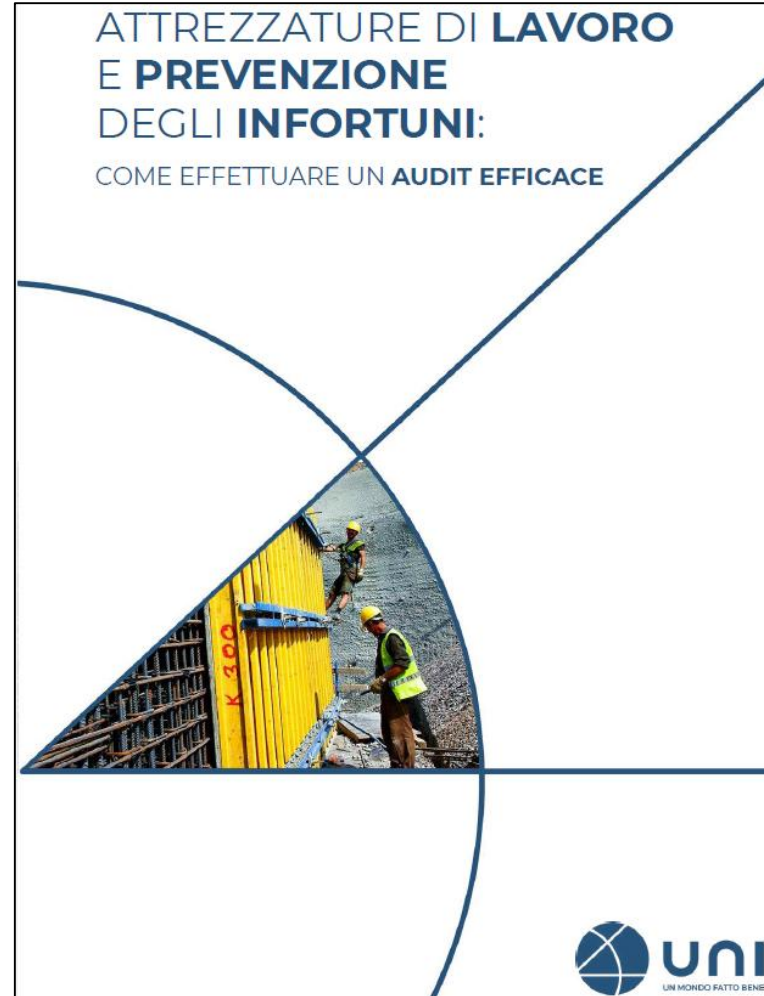


Particolare attenzione deve essere posta all'**obbligo di vigilare in ordine all'adempimento di cui agli articoli 22, 23, 24**, poiché molto spesso sottovalutati o misconosciuti.

Quindi assolvere a tale obbligo è necessario che **il sistema di gestione (vedi art. 30 del TU 81/08) preveda e declini nel dettaglio come effettuare tale vigilanza.**

Normativa UE di prodotto

... alcuni spunti da:



... vedi anche [LINK](#)

Normativa UE di prodotto

... altri spunti:



Regolamento (UE) 2023/1230: disciplina legislativa per le macchine

Un approfondimento sul Regolamento Macchine che abroga la Direttiva Macchine 2006/42/CE e che diverrà applicabile a partire dal 20 gennaio 2027. Lo scopo del Regolamento e le novità. A cura di Paolo Calveri e Angelo Salducco.

[Normativa](#) 0

Punto Sicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5757 di Martedì 17 dicembre 2024

Regolamento (UE) 2023/1230: disciplina legislativa per le macchine

Un approfondimento sul Regolamento Macchine che abroga la Direttiva Macchine 2006/42/CE e che diverrà applicabile a partire dal 20 gennaio 2027. Lo scopo del Regolamento e le novità. A cura di Paolo Calveri e Angelo Salducco.

Sicuramente un tema molto importante, sia dal punto di vista della prevenzione degli infortuni che da quello dell'evoluzione normativa, è quello relativo alla sicurezza delle macchine. Un tema a cui il nostro giornale ha dedicato nel tempo molto spazio con articoli e approfondimenti.

Torniamo a parlarne, con particolare riferimento al nuovo Regolamento Macchine, e attraverso il contributo di due nostri lettori, Paolo Calveri e Angelo Salducco, dal titolo "Regolamento (UE) 2023/1230: disciplina legislativa per le macchine".

... vedi anche [LINK](#) (articolo completo on line)

Normativa UE di prodotto

... altri spunti:

aiasmag n. 38



18 dicembre 2025

SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE e molto altro Anno VII n. 38, 18 dicembre 2025 – SPECIALE

redazione aiasmag – 50° di AIAS

DIRETTIVA MACCHINE

SOSTENIBILITA' ECONOMICA, SOCIALE, AMBIENTALE, CULTURALE

BENESSERE PSICOFISICO

PRIVACY / DATA PROTECTION / CYBERSECURITY

FATTORI PSICOSOCIALI

GESTIONE INTERNAZIONALE DEI RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI FISICI

ERGONOMIA FISICA

GESTIONE DEI CAMBIAMENTI E DELL'INNOVAZIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE

RIFIUTI

<https://www.aias-sicurezza.it/aiasmag-n-38-speciale-dicembre/scae25687>



Paolo Calveri

Docente e consulente per la Marcatura CE ed Ispezioni, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati, CTU e CTP in ambito macchine / impianti industriali e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Socio AIAS

www.linkedin.com/in/paolo-calveri-9b58705a/



Angelo Salducco

Docente e consulente per la Marcatura CE, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati e per direttive di prodotto, CTU e CTP in ambito macchine / impianti industriali e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

www.linkedin.com/in/angelo-salducco-349033b2/

Dalla Direttiva al nuovo Regolamento Macchine: novità e implicazioni dei soggetti coinvolti

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento relativo alle macchine, in gergo ormai già diffuso **Regolamento Macchine**, che abroga la storica **Direttiva Macchine 2006/42/CE** e che diverrà applicabile a partire dal 20 gennaio 2027: **Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio**.

Normativa UE di prodotto

... altri spunti:



CONVEGNI IN MODALITÀ ON LINE

MODULO 1 - Lunedì 31 marzo 2025, ore 15.00 - 18.00

DIRETTIVA MACCHINE: dalla Direttiva 2006/42/CE al Nuovo Regolamento (UE) 2023/1230

Riedizione con aggiornamenti di un evento tenuto nel 2024

MODULO 1:

Lunedì 31 marzo 2025, ore 15.00 - 18.00

ARGOMENTI:

- La normativa UE di prodotto
- L'evoluzione della legislazione sulle macchine
- Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: scopo, ambito di applicazione, struttura
- Documentazione tecnica, procedure di valutazione di conformità / valutazione dei rischi e RESS

INTRODUCE

Ing. Remo Giulio Vaudano Consiglio Nazionale degli Ingegneri

RELATORI

Paolo Calveri Ingegnere meccanico, docente e consulente per la Marcatura CE ed Ispezioni, CTU/CTP, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati

Angelo Salducco Perito Industriale, docente e consulente per la Marcatura CE, CTU/CTP, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati e per direttive di prodotto



CONVEGNI IN MODALITÀ ON LINE

MODULO 2 - Venerdì 4 aprile 2025, ore 15.00 - 18.00

DIRETTIVA MACCHINE: dalla Direttiva 2006/42/CE al Nuovo Regolamento (UE) 2023/1230

Riedizione con aggiornamenti di un evento tenuto nel 2024

MODULO 2:

Venerdì 4 aprile 2025, ore 15.00 - 18.00

ARGOMENTI:

- Dichiarazione di conformità e incorporazione, manuale d'uso e istruzioni di incorporazione
- Software, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale
- Entrata in vigore, applicazione, soggetti interessati, obblighi e responsabilità, modifiche di macchine esistenti, vigilanza sul mercato
- Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 e SGI (ISO 9001/45001), relazione con TU 81/08

INTRODUCE

Ing. Remo Giulio Vaudano Consiglio Nazionale degli Ingegneri

RELATORI

Paolo Calveri Ingegnere meccanico, docente e consulente per la Marcatura CE ed Ispezioni, CTU/CTP, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati

Angelo Salducco Perito Industriale, docente e consulente per la Marcatura CE, CTU/CTP, Lead Auditor di Sistemi di Gestione Integrati e per direttive di prodotto

Claudio Gabriele Avvocato in Milano, consulente e docente in materia di legislazione UE di prodotto, sicurezza sul lavoro e diritto doganale

Sistema Socio Sanitario



ATS Brescia



GRAZIE

CON IL PATROCINIO DI

